

N. [REDACTED]/2021 R.G.

[REDACTED] MINISTERO DELL'INTERNO



## TRIBUNALE DI GENOVA

### SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

I [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nato in Brasile l'11/4/[REDACTED] C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.

**RICORRENTE**

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Genova, via Brigate Partigiane n. 2 presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende *ex lege*

**RESISTENTE**

avente ad oggetto: *riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis - ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 19-bis d.lgs. 150/2011*

a scioglimento della riserva

**OSSERVA**

1. [REDACTED] ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., come richiamato dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011, proponendo al Tribunale la seguente domanda: "a) accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del Sig. [REDACTED] e per l'effetto ordinare al Ministero dell'interno e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti; b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali".

La domanda si fonda, **in fatto**, sullo status di cittadino italiano di un avo del ricorrente,

GIUSEPPE [REDACTED] (il cui nome subiva il classico fenomeno di "portoghesizzazione" divenendo talvolta "Josè [REDACTED] nato il 25/12/[REDACTED] In particolare ha dedotto quanto segue:

- Giuseppe [REDACTED] emigrò in Brasile, dove visse fino alla data del decesso, non rinunciò mai alla cittadinanza italiana e mai si naturalizzò cittadino brasiliano (doc. n. 2).

- Il 2/7/1910 Giuseppe [REDACTED] contrae matrimonio con Carolina [REDACTED] Dalla loro unione il 27/2/1911 nasce EMILIA [REDACTED]

- Emilia [REDACTED] si sposa con Herminio Souza Cruz e successivamente decede (doc. n. 5, 6 e 7). Dall'unione nasce il 2/1/1930 [REDACTED]

- [REDACTED] 30/8/1951 si sposa con [REDACTED] e successivamente decede (doc. n. 8, 9 e 10). Dall'unione tra i due nasce in data 30/9/1956 [REDACTED]

- dalla relazione di [REDACTED]  
l'odierno ricorrente [REDACTED]

Sotto il **profilo giuridico**, il ricorrente richiama, a fondamento della domanda, il contenuto dell'art. 1 comma 1 l. 91/92 e degli artt. 1 e 10 l. 555/1912, nella versione derivante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 87/75 e n. 30/83, nonché della giurisprudenza della Corte di Cassazione intervenuta in materia. Ci si riporta, sul punto, al contenuto del ricorso ed a quanto si dirà oltre al § 3.

2. Si è costituito il **Ministero dell'Interno**, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, rilevando preliminarmente, che, in assenza di rapporto da parte dell'Amministrazione, due volte sollecitato, non si conosce se la Stessa intenda contestare nel merito la domanda giudiziale avanzata da controparte.

Ricordato, poi, che il procedimento in sede amministrativa si pone in termini alternativi all'accertamento giudiziale, rileva che nel presente giudizio - non essendovi stata la fase amministrativa - l'Amministrazione statale interviene non già in qualità di controinteressato in senso stretto, bensì per espletare una funzione di controllo, a tutela della certezza dei rapporti giuridici. Nel caso di specie, il ricorrente ha optato per la via giudiziale, non avendo presentato alcuna istanza volta in via amministrativa. Così essendo, il Ministero dell'Interno, nella fattispecie de qua, non risulta avere mai negato od ostacolato l'esercizio delle sue prerogative

Tenuto conto di ciò, osserva che, qualora l'esito della causa fosse favorevole per il ricorrente, ciò non potrebbe riverberarsi negativamente sul Ministero dell'Interno in punto spese di giudizio.

Ha così concluso: *"In via istruttoria, attesa l'omissione di una fase amministrativa, in carenza di rapporto da parte dell' Amministrazione, occorrerà verificare l'esistenza di tutti i presupposti di legge i quali non risultano dimostrati dalle affermazioni di controparte e, soprattutto, dalla documentazione prodotta a corredo. In via tuzioristica si chiede il rigetto della domanda, non potendosi escludere circostanze ostative. In subordine, ci rimette a giustizia"*.

Il ricorso è stato comunicato al **Pubblico Ministero** per consentirne l'intervento. Lo stesso non è intervenuto.



3. **In diritto.** Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) l. 91/1992 "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini".

Prima di allora, la cittadinanza era disciplinata dalla l. 555/1912, che -per quanto qui rileva - disponeva:

- all'art. 1: "È cittadino per nascita: 1° il figlio di padre cittadino; 2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (...);

- all'art. 10 comma 3: "La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi".

Tali norme sono state dichiarate incostituzionali con le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. Più precisamente, la pronuncia del 1975 ha dichiarato illegittimo l'art. 10 comma 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, in caso di matrimonio con cittadino straniero. La sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, nn. 1 e 2, e dell'art. 2, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui non prevedevano che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.

Benché la l. 555/1912 sia stata abrogata dalla l. 91/92, si era posto il problema dei rapporti pregressi, ovvero di chi fosse, o fosse stato, figlio di cittadina italiana sposata con cittadino straniero anteriormente al 1948, non ritenendosi che le sentenze della Corte costituzionale potessero avere effetti su rapporti anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.

Dopo un diverso orientamento, la questione è stata risolta definitivamente dalle Sezioni Unite della Corte, che nel 2009 hanno così stabilito (sottolineatura aggiunta): "Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009)



Nello stesso solco, con riferimento all'**eventuale rinuncia** alla cittadinanza italiana da parte della donna (si osserva qui per completezza, in quanto non risulta che vi sia stata rinuncia alla cittadinanza da parte delle ascendenti del ricorrente), a seguito di matrimonio con cittadino straniero, è stato precisato che tale rinuncia -per comportare l'effettiva perdita della cittadinanza - deve essere spontanea e non imposta dalla legislazione o da altri fattori ad essa connessi. In particolare, si è stabilito che *“La perdita della cittadinanza italiana presuppone una rinuncia spontanea e volontaria da parte del cittadino, non potendo dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire la cittadinanza del coniuge straniero e dovendo la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, assumendo la carenza di un rigoroso accertamento istruttorio sull'effettiva spontaneità della rinuncia della madre del ricorrente alla cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con un cittadino egiziano, anche in ragione dell'allora vigente art. 10, comma 3, della l. n. 555 del 1912, implicante la perdita della cittadinanza della «donna cittadina che si marita ad uno straniero»)”* (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22608 del 05/11/2015; nello stesso senso, tra le altre: Cass. Civ. Sez. 1 -, Sentenza n. 19428 del 03/08/2017, in fattispecie relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da due cittadini egiziani, figli di madre italiana che aveva rinunciato alla cittadinanza, ma solo per ottemperare al disposto di una legge egiziana che esigeva la rinuncia alla cittadinanza di origine - e la conversione al credo musulmano - per poter sposare un cittadino egiziano di professione militare).

**4. Nel merito.** In relazione al **presente giudizio**, il ricorrente ha dato prova della linea di discendenza riportata in ricorso, la quale -sulla base della disciplina della cittadinanza come ricostruita al § 3 -consente di affermare la cittadinanza italiana dello stesso ricorrente. Tale linea di discendenza trova infatti riscontro nella documentazione prodotta, tradotta ed apostillata ove redatta in lingua portoghese. In particolare:

[REDACTED]

Consegue da tutto quanto esposto l'accoglimento del ricorso.



Non essendovi stata una precedente fase amministrativa ed avendo quindi la ricorrente optato per agire direttamente in sede giudiziaria, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

- Visto l'art. 702-ter c.p.c. , in accoglimento del ricorso:

- Dichiaro che [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nato in Brasile l'11/4/[REDACTED] C.F. [REDACTED] è cittadino italiano.
- Ordina alle competenti autorità amministrative di procedere alle annotazioni, iscrizioni, trascrizioni ed eventuali comunicazioni di legge.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Genova, 11/1/2023

Il Giudice  
(*Ottavio Colamartino*)

